

norma della Deliberazione Consiliare
3 Maggio 1904. N. 45. Al pagamento del-
la tassa iscritta nei ruoli saranno
tenuti in solido il capo di famiglia
e i singoli membri che la compongono.

Capo Piero Beclami

Art. 13

Per reclami contro l'applicazione della
tassa deciderà una commissione
comunale composta dal Pretore del Mani-
famento che la presiederà e da quattro
consiglieri eletti dal Consiglio comunale
nella sessione ordinaria d'autunno con
le norme stabilite dall'articolo 31 del-
la legge comunale e provinciale ap-
provata con R. Decreto 4 Maggio 1898
N. 164.

Art. 14.

I consiglieri entrano in carica
dal primo gennaio successivo alla loro
nomina. Durano in ufficio un biennio
e non possono essere riconfermati per
il biennio successivo.

Art. 15.

Tutti gli elettori del Comune possono

far parte della Commissione eccettuati
i membri della Giunta Comunale che
sono in carica, o che vi si trovano
all'atto della formazione della
Assemblea o dei suoi organi.

Art. 16

La Commissione si riunisce nei locali
del Municipio e sarà assistita dal
Segretario Comunale.

Esso compie le sue operazioni nel
numero di 12 almeno e di tutte le
sue decisioni che dovranno essere mo-
tivate redige processo verbale sottoscritto
da tutti i membri presenti e dal Segre-
tario. La Giunta avrà sempre diritto
di intervenire alle riunioni della Com-
missione per dar gli opportuni chiarimen-
ti.

Art. 17

Le Decisioni della Commissione
saranno pubblicate per copia all'atto
pubblico nel termine di giorni cin-
que e contemporaneamente a mezzo
del Messo Comunale, verranno noti-
ficati per estratto agli interessati e in

avviso che si può ricorrere contro la decisione della Commissione Provinciale già 15 giorni dall'avvenuta notifica.

Art. 18.

Potranno reclamare alla Commissione tutti i contribuenti dell'imposte e dell'avvenute dal governo di qualunque specie esse siano e non solo nell'interesse proprio ma anche per chiedere che la tassa sia applicata in debita misura e che i multi indebitamente esonerati o in sufficientemente colpiti. In quest'ultimo caso la Commissione farà notificare le sue decisioni, oltre che al ricorrente anche a colui cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce con facoltà a quest'ultimo di ricorrere alla Commissione di grado superiore nel termine indicato dall'articolo precedente.

Art. 19.

I reclami per la Commissione

Provvisoriale debbono essere depositate
nella Segreteria Comunale nel termi-
ne indicato dall'articolo 18 e dalla
Segreteria inviata a chi di obbligo fra
dieci giorni. Il Segretario ne rilas-
cerà ricevuta a bulletta segnando
o più dei gravami il giorno del-
la loro presentazione
Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Per il corrente anno 1907 la G.
M. è autorizzata a fare le ma-
tricolaz. ed i ruoli non appena
approvato il presente regolamento
dal Consiglio Comunale.

La Giunta Municipale.

Profrancese Sindaco
Francesco Felletto

Assessore Municipale

Gerardo Muzzi

Il Segretario Comunale

Landini

